

2/010 CC

sent. 1/010

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

L'anno 2010, il giorno 22 del mese di aprile

La Corte d'Appello di Napoli, Sezione per i minorenni, riunita in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. C. Montella	Presidente
Dott. V. Sasso del Verme	Consigliere
Dott. A. Viciglione	Cons. est.
Dott. T. Frojo	Comp. Priv
Dott. A. V.A. Orefice	Comp. Priv.

Con l'intervento del PG, rappresentato dall'SPG della Repubblica, dott. A. Piccirillo ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento di estradizione, relativo a Wlodarczyk Grzegorz Marcin, nato a Bielawa il 26-4-1983.

Fatto e diritto

Con richiesta del Tribunale di Dzierzoniow, pervenuta presso la Corte di Appello di Salerno in data 27-6-2006, veniva chiesta l'extradizione del cittadino polacco Wlodarczyk Grzegorz Marcin, nato a Bielawa il 26-4-1983, nei cui confronti veniva, pertanto, emesso in data 9-5-2006 provvedimento di convalida dell'arresto, operato in Italia il giorno 8-5-2006, perchè destinatario di mandato di cattura del 24-3-2004 da parte del Tribunale di Dzierzoniow, dovendo egli scontare la pena cumulativa di anni due e mesi dieci di detenzione per il delitto di rapina di una somma di circa 5 euro, commesso con percosse e minaccia alla vittima, il 7-1-2001, in Bielawa (Polonia), in concorso con altra persona maggiorenne, giudicato con sentenza del Tribunale di Dzierzoniow in data 7-1-2001 e per il delitto di furto commesso in concorso con altre persone minorenni, nella notte tra il 2 e 3 aprile 2001, nella medesima

CS

Am

città di Bielawa, all'interno di un supermercato, sottraendo carte telefoniche , sigarette e danaro, per un valore di euro 310 circa- giudicato con sentenza del predetto Tribunale in data [2]13-6-2002.

Sottoposto alla custodia cautelare in carcere, l'estraddando veniva scarcerato in data 24-1-2007, in base a provvedimento della Corte di Appello di Salerno del 23-1-2007, di, poi, trasmesso il procedimento di estradizione alla sezione per i minorenni della medesima Corte, sentito il Wlodarczyk ed il suo difensore, che si opponevano all'estraddizione, la Corte, su parere favorevole del Procuratore Generale, accoglieva la domanda di estradizione nei confronti del medesimo, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per il rifiuto della consegna, di cui all'art. 18 della legge 69/2005, atteso che le pene irrogate all'estraddando erano compatibili con quelle previste dal codice penale italiano, che la sospensione condizionale della pena, concessa al medesimo con la prima sentenza di condanna, era stata poi revocata, per effetto della seconda condanna, che non rilevava, ai fini dell'estraddizione, la condonabilità della pena per la legge italiana.

La medesima Corte riteneva, infine, la non contrarietà delle disposizioni, contenute nelle predette sentenze, ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello stato italiano ed escludeva l'ipotesi che l'estraddando potesse essere sottoposto ai trattamenti disumani o degradanti di cui all'art. 698 co. 1 cpp

Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Wlodarczyk, chiedendone l'annullamento, per due motivi.

Con il primo il predetto lamentava la violazione di legge, in riferimento all'art. 36 cpp, per il fatto che il Presidente del Collegio, dichiaratosi incompatibile all'udienza del 10-3-2008, nella quale era stata dichiarata la competenza della sezione minori della medesima Corte, a causa della minore età dell'estraddando alla data dei fatti, non si era astenuto all'udienza del 14-10-2008, tenutasi innanzi a detta Sezione, da lui presieduta, nonostante l'invito in tal senso da parte del difensore .

DV

AG

Con il secondo motivo denunciava la violazione di legge in riferimento agli art. 698 cpp e 31 Cost. per il fatto che la Corte di Appello non aveva tenuto conto, né aveva motivato in ordine alla mancanza di garanzie relativamente al trattamento giuridico differenziato del minore, sul piano processuale e sostanziale.

Nel merito evidenziava che l'estraddando, dopo aver commesso, da minorenne, in Polonia, spinto da uno stato di assoluta povertà, i reati di rapina di una somma esigua di danaro, pari a circa 5,00 euro e di furto di carte telefoniche, danaro ed altro, per un valore di euro 310,00, ai danni di un supermercato, per i quali aveva riportato le condanne, cui si riferiva l'ordine di carcerazione, dal 2004, vive in Italia, con il proprio nucleo familiare, composto dalla moglie, cittadina italiana e da una figlia di età inferiore ai tre anni, serbando una condotta esemplare, in quanto dedito ad attività lavorativa regolare.

Richiamava anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, relativamente al divieto di consegna, in tema di richiesta di estradizione, della donna madre di figli di età inferiore a tre anni, applicabile anche alla fattispecie, quale espressione del principio generale della tutela primaria dell'interesse del minore.

La Corte adita, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, annullava la decisione impugnata e rinviava alla Corte di Appello di Napoli, Sezione minori, affinché, dopo nuovo esame della domanda di estradizione da parte del Tribunale polacco, provvedesse ad eliminare la lacuna motivazionale della sentenza, atteso che la Corte di Appello di Salerno, pur avendo dato atto della minore età dell'estraddando all'epoca del fatto, nulla aveva riferito in ordine alla presenza nell'ordinamento giuridico della Polonia di norme, che prevedessero sul piano processuale, oltre che su quello penitenziario, un trattamento giuridico più mite per il minore, rispetto a quello riservato all'adulto, né aveva svolto indagini per accertarne l'esistenza.

Venuta, pertanto, detta istanza di estradizione all'esame di questa Corte all'odierna udienza in camera di consiglio, il PG chiedeva emettersi sentenza, la difesa chiedeva rigettarsi detta

istanza di estradizione, la Corte si ritirava per deliberare la sentenza.

Osserva il Collegio, all'esito dell'esame della documentazione allegata e, più in particolare, delle sentenze di condanna, pronunziate dal Tribunale di Dzierzoniow nei confronti di Wlodarczyk Grzegorz Marcin, che costui è stato processato e condannato dal predetto Tribunale insieme con altri imputati maggiorenni, né risulta anche dalla motivazione delle sentenze medesime avere ricevuto un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto ad essi, in ragione della sua minore età, all'epoca dei fatti.

Inoltre, l'art. 18, lett. i della Legge 22-4-2005 n. 69, vieta la consegna dell'estraddando, se minore all'epoca del reato per cui è richiesta l'extradizione, quando l'ordinamento dello stato membro richiedente non imponga per i minorenni l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere, accertamento al quale non è stato fatto alcun riferimento nelle sentenze da eseguire.

Né la predetta norma consente la consegna, allorchè l'esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva, che comporta la restrizione della libertà personale, risulti incompatibile, come nella fattispecie, con i processi educativi in atto ovvero con l'avviato percorso di reinserimento sociale del condannato.

Invero, come emerge dalla documentazione allegata dalla Difesa, il Wlodarczyk giunto in Italia nel 2004, allorchè i procedimenti penali incardinati nei suoi confronti, innanzi al tribunale polacco non erano stati definiti, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, ha tenuto una condotta socialmente corretta, svolgendo regolare attività lavorativa dipendente nel campo della ristorazione e dei servizi, ha contratto matrimonio con donna italiana, tale Monica Apicella e convive con la medesima e con la comune figlia Federica, di età inferiore ai tre anni. cu

Pertanto, l'extradizione del giovane Wlodarczyk nel paese di origine, con la conseguente privazione della libertà per la durata di circa due anni, mesi nove e giorni dieci di reclusione e l'allontanamento anche dalla moglie e dalla figlioletta, che risiedono in Italia,

AV

pregiudicherebbe il processo di reinserimento sociale, da lui così lodevolmente avviato, costringendolo a vivere un'esperienza carceraria, con modalità oltremodo punitive e dannose, ai fini della sua completa rieducazione e comportando, una volta scontata la pena inflitta, la sicura ricaduta da parte sua nello stato di miseria e di abbruttimento, che, verosimilmente, l'hanno indotto a delinquere in età minorile, anche per la grave difficoltà di reperire un lavoro in Polonia, che gli consenta di vivere dignitosamente insieme con la moglie e la figlioletta, una volta scontata la pena.

Espiando la pena in Italia, il Wlodarczyk, invece, potrebbe, innanzitutto, essere visitato in carcere, con maggiore frequenza, dai suoi stretti congiunti, vivendo costoro nello stesso paese e ricorrendone i presupposti, potrebbe ottenere, con il decorso del tempo e le condizioni previste dalla legislazione italiana, le misure alternative della semidetenzione, della detenzione domiciliare o anche dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, in modo da poter recuperare più facilmente l'attività lavorativa, attualmente svolta e riprendere e consolidare il percorso di ricupero sociale, da lui già intrapreso.

Per tali motivi, pur ritenuta la compatibilità delle pene inflitte al Wlodarczyk dal tribunale polacco con le pene edittali previste dal codice penale italiano per i reati di furto aggravato e di rapina, al medesimo ascritti, così come rilevata anche dalla Corte di Appello di Salerno, questo Collegio dissente dall'errato convincimento, in ordine all'insussistenza dei presupposti per il rifiuto della consegna, previsti dall'art. 18 della citata legge 69/2005, che ha indotto la medesima Corte ad accogliere la domanda di estradizione.

Consegue che, in accoglimento delle conclusioni della Difesa, la consegna richiesta dal Tribunale polacco non può essere consentita.

PQM

La Corte di Appello di Napoli, Sezione per i minorenni, decidendo in base al rinvio della Corte di Cassazione disposto con sentenza del 15-1-2010, a seguito del ricorso promosso dal cittadino polacco, Wlodarczyk Grzegorz Marcin, nato a Bielawa il 26-4-1983, avverso la

pr

ay

sentenza della Corte di Appello di Salerno, sezione per i minorenni in data 14-10-2009, che aveva accolto la domanda di estradizione del predetto Wlodarczyk , inoltrata dal tribunale di Dzierzoniow, così provvede:

visto gli art. 17, 18, lett. I e 22 della legge 22-4-2005 n. 69, rifiuta la consegna del predetto Wlodarczyk Grzegorz Marcin allo stato polacco.

La cancelleria provveda alle comunicazioni al Procuratore Generale, al Difensore ed all'interessato.

Così deciso in Napoli il 22-4-2010.

Il Consigliere estensore

Dolbe Uignion

Il Presidente

Carlo Motta

IL CANCELLIERE A.III pos.ec. *Plu*
(dott.ssa Gabriella IONI)

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE MINORENNI
Depositato in Cancelleria
oggi..... **13 MAG 2010**

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE A.III pos.ec. *Plu*
(dott.ssa Gabriella IONI)